



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE – VIABILITA' TRASPORTI

via Castromediano, 130 - tel. 080 5412854 - fax 080 5412872 - 70126 – BARI

PEC: viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

E.MAIL: viabilita@cittametropolitana.ba.it

AI COMANDO di POLIZIA STRADALE di Bari
sezpolstrada.ba@pecps.poliziadistato.it

Alla PREFETTURA di Bari
prefettura.prefba@pec.interno.it

Alla QUESTURA di Bari
qab.quest.ba@pecps.poliziadistato.it

AI COMANDO del Vigili del Fuoco Bari
com.bari@cert.vigilfuoco.it

Alla CENTRALE OPERATIVA SERVIZIO 118
118.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it

AI COMANDO di Polizia della Città Metropolitana di Bari
SEDE

AI COMANDO di Polizia Municipale del Comune di:

Altamura

Santeramo

Gioia del Colle

Noci

Alberobello

Bitritto

Sannicandro

Cassano Murge

Capurso

Triggiano

Noicattaro

Rutigliano

Conversano

Castellana Grotte

Monopoli

Putignano

AI COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI BARI
tba38789@pec.carabinieri.it

AI COMANDO della STAZIONE CARABINIERI di:
Altamura
Santeramo
Gioia del Colle

Noci
Alberobello
Bitritto
Sannicandro
Cassano Murge
Capurso
Triggiano
Noicattaro
Rutigliano
Conversano
Castellana Grotte
Monopoli
Putignano

All. n° 1 (Ordinanza n. 1 del 04.01.2017)


OGGETTO: OGGETTO: SS.pp. nn.: 235 "" di Santeramo", 236 "di Cassano", 237 "delle Grotte", 239 "di Alberobello", 240 "delle Grotte Orientali"; Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, si trasmette copia dell'Ordinanza relativa all'oggetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente ad interim
Avv. Rosa DIPIERRO





CITTA' METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE – VIABILITA' TRASPORTI

via Castromediano, 130 - tel. 080 5412854 - fax 080 5412872 - 70126 – BARI

ORDINANZA N. 1 DEL - 4 GEN 2017

OGGETTO: SS.pp. nn.: 235 ""di Santeramo", 236 "di Cassano", 237 "delle Grotte", 239 "di Alberobello", 240 "delle Grotte Orientali"; Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.

IL DIRIGENTE AD INTERIM:

Premesso che durante la stagione invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanza occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di sgombero neve;

Visto l'art. 6 comma 4, lett. e) (ovvero art. 7 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), come modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 29.07.2010, n. 120;

Vista la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. RU/1580 del 16.01.2013;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA:

➤ Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, transitano sulle sottoelencate strade di competenza di questo Ente:

- S.p. n. 235 ""di Santeramo",
- S.p. n. 236 "di Cassano",
- S.p. n. 237 "delle Grotte",
- S.p. n. 239 "di Alberobello",
- S.p. n. 240 "delle Grotte Orientali";

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

➤ Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori e due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

➤ I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10.05.2011 – norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a

quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 13.03.2002 – norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego sui veicoli della categoria M1.

- I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installate, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
- I medesimi dovranno essere installati almeno sulle ruote degli assi motore.
- Nel caso di impiego di pneumatici invernali su veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
- Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line della Città Metropolitana di Bari ed è reso noto con la specifica segnaletica stradale, la cui apposizione e mantenimento in perfetta efficienza è a cura di questa Amministrazione.
- Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada", è incaricato di far rispettare la presente Ordinanza.
- La inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'Art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada".

Il Dirigente ad interim
Avv. ~~Roberto~~ **MEIPARRC**

